SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 ottobre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 24 settembre 2009.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, prima e seconda tranche. *(09A11542)* . . . . Pag. 1

DECRETO 24 settembre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, quinta e sesta tranche. *(09A11544)*. . . . . . Pag. 5

DECRETO 25 settembre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012, settima e ottava tranche. *(09A11543)* . . . . . . Pag. 6

Ministero della difesa

DECRETO 25 settembre 2009.

Modifica al decreto 21 dicembre 2006, con il quale sono stati apportati aggiornamenti alle tabelle, di cui all'allegato *D* del decreto 12 febbraio 2004, concernente le competenze territoriali delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza. *(09A11534)* . . . . . . Pag. 8

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 24 luglio 2009.

Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. *(09A11533)*. . . . . Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 29 settembre 2009.

Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione. *(09A11535)* Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione:

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. *(09A11807)* . . . . Pag. 16

Ministero della giustizia:

Cessazione di notai per limiti di età. *(09A11615)* . . . . Pag. 16

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxatril Max». *(09A11538)* . . . . . . Pag. 16

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 15% + Clortetraciclina 12,5% Ceva Vetem S.p.a.». *(09A11539)* . Pag. 16

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IB Primer». *(09A11540)* . . . . Pag. 17

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Isoflo». *(09A11541)* . . . . Pag. 17

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 181

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 21 settembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Insuman» (insulina umana). (Determinazione n. 306/2009). *(09A11354)*

DETERMINAZIONE 21 settembre 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Advate» (octocog alfa). (Determinazione n. 307/2009). *(09A11355)*

DETERMINAZIONE 21 settembre 2009.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Glustin» (pioglitazione cloridrato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1362/2009). *(09A11412)*

DETERMINAZIONE 21 settembre 2009.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fosinopril Arrow» (fosinopril), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1363/2009). *(09A11413)*

DETERMINAZIONE 21 settembre 2009.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Corlentor» (ivabradina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 1366/2009). *(09A11415)*

DETERMINAZIONE 21 settembre 2009.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Venlafaxina Winthrop» (venlafaxina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1367/2009). *(09A11416)*

DETERMINAZIONE 21 settembre 2009.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Procoralan» (ivabradina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 1365/2009). *(09A11414)*

DETERMINAZIONE 21 settembre 2009.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Citropiperazina» (piperazina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1364/2009). *(09A11426)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kendo». *(09A11373)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin Mini». *(09A11356)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Ratiopharm». *(09A11357)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ratacand Plus». *(09A11358)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Breath». *(09A11359)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Sandoz». *(09A11360)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Germed». *(09A11361)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losardep». *(09A11427)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Doc Generici». *(09A11362)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Ranbaxy». *(09A11363)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Pensa». *(09A11364)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losahyp». *(09A11365)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan EG». *(09A11366)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Actavis». *(09A11367)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Winthrop». *(09A11368)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Ratiopharm». *(09A11369)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Teva». *(09A11370)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Mylan Generics». *(09A11371)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albital». *(09A11372)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Damor». *(09A11374)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chinoplus». *(09A11375)*

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano. *(09A11376)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimodipina Brunifarma». *(09A11377)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Laboratori Alter». *(09A11378)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bromexina ABC». *(09A11379)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bechistop». *(09A11380)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Resaflud». *(09A11381)*

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano. *(09A11382)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Florio Plus». *(09A11383)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina C&G». *(09A11384)*

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano. *(09A11405)*

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano. *(09A11404)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Froben». *(09A11403)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Cytamen». *(09A11385)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanest». *(09A11386)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Renormax». *(09A11387)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inibace Plus». *(09A11388)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inibace». *(09A11389)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diclofenac». *(09A11390)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Alter». *(09A11391)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tensozide». *(09A11392)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pigreco». *(09A11393)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diflucan». *(09A11394)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Summa». *(09A11395)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Germed». *(09A11396)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Almus». *(09A11397)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delaket». *(09A11398)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fragor». *(09A11399)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Germed». *(09A11400)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Setrilan». *(09A11401)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prismasol». *(09A11406)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tareg». *(09A11407)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide DOC Generici». *(09A11408)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valpression». *(09A11409)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rixil». *(09A11410)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gabapentin Winthrop». *(09A11411)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax». *(09A11417)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan 500 mg». *(09A11418)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Epione». *(09A11419)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Harmonet». *(09A11420)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Relmus». *(09A11421)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Orfidal». *(09A11422)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Transact Lat». *(09A11423)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Transact Lat». *(09A11424)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofenpro». *(09A11425)*

Rettifica relativa alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltalgan». *(09A11402)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2009.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° marzo 2020. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 5.000 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2010 e l'ultima il 1° marzo 2020.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2020, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano iautorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete azionale n proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2009, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro*-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trenta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 1° ottobre 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,25% annuo lordo, dovuto alla Stato, per trenta giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 4.1.1.1.), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 2.1.3.1.), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2020, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A11542

DECRETO 24 settembre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º luglio 2009 e scadenza 1º luglio 2016, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 luglio e 26 agosto 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, di cui al decreto del 23 luglio 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato»,

individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2016, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A11544

DECRETO 25 settembre 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 settembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 112.929 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 giugno, 23 luglio e 26 agosto 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2012, di cui al decreto del 22 giugno 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2009.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 giugno 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 giugno 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 giugno 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2012, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 giugno 2009, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A11543

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 settembre 2009.

Modifica al decreto 21 dicembre 2006, con il quale sono stati apportati aggiornamenti alle tabelle, di cui all'allegato *D* del decreto 12 febbraio 2004, concernente le competenze territoriali delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 2, comma 2, che demanda al Ministero della difesa eventuali modifiche alle tabelle indicanti la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti autorità delle Forze armate;

Visto il decreto 21 dicembre 2006 che contiene le modifiche alle tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle di cui all'allegato D del decreto 12 febbraio 2004, concernenti la competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere e delle commissioni mediche di 2ª istanza, dopo l'allegato D3 è aggiunto l'allegato D4, annesso al presente decreto.

Art. 2.

Per il personale aeronavigante la competenza territoriale delle commissioni mediche di cui all'art. 1, nel nuovo assetto degli organismi sanitari militari interforze, decorre dal 18 maggio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2009

Il direttore generale: MARTINES

Allegato D-4

COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE INTEFORZE

COMPETENZA TERRITORIALE
(PERSONALE AERONAVIGANTE[1])

SEDE **Dipartimento Militare di Medicina Legale**	**BACINO D'UTENZA**
BARI Sede distaccata di Roma[2]	**Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia.**
BARI Sede distaccata di Milano[3]	**Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna.**

INDICAZIONI PARTICOLARI:

1. L'individuazione del personale ricadente nella categoria "aeronaviganti", ai fini dell'invio alternativo presso le C.M.O. distaccate di Roma e Milano, è demandata alle specifiche disposizioni di F.A./CC.

2. I bacini di utenza delle C.M.O. distaccate coincidono con quelli previsti per gli Istituto Medico Legali dell'Aeronautica Militare di Roma e Milano.

[2]Presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Roma;

[3]Presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Milano.

09A11534

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 luglio 2009.

Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che ricodifica la direttiva 96/61/CE, ed in particolare l'art. 17, commi 1 e 3;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 91/692/CE del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

Vista la decisione della Commissione europea 2006/194/CE del 2 marzo 2006, che introduce un nuovo questionario sull'attuazione della citata direttiva 96/61/CE, in sostituzione di quello adottato con decisione della Commissione europea 2003/241/CE del 26 marzo 2003, che ha modificato la decisione della Commissione europea 1999/391/CE del 31 maggio 1999;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto in particolare, l'art. 14, comma 1, del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito con modifiche, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, ed in particolare l'art. 2, comma 1-*bis* in merito alle competenze in materia di aggiornamento delle previgenti autorizzazioni nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota DG ENV.C.4/AP mz Ares(2009)8473 del 21 gennaio 2009, con la quale la Commissione europea fornisce indicazioni in merito alle categorie di attività per le quali procedere alla raccolta di dati relativi ai limiti di emissione autorizzati;

Considerato che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2003 è stato approvato il formulario relativo alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 3, della direttiva 96/61/CE, sulla base del questionario di cui alla decisione della Commissione europea 1999/391/CE del 31 maggio 1999, come successivamente modificata;

Ravvisata la necessità di adeguare il formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2003 a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea 2006/194/CE del 2 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il formulario di cui all'allegato I, ai fini della comunicazione prevista dall'art. 17, comma 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE, sullo stato di attuazione della direttiva stessa ed, in particolare, della comunicazione prevista dall'art. 17, comma 1, della direttiva medesima dei dati rappresentativi disponibili sui valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I della direttiva 2008/1/CE e sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono stati desunti.

2. Sono destinatarie del formulario, di cui all'allegato I al presente decreto, le Autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché di ogni altra autorizzazione con valore di autorizzazione integrata ambientale, nel periodo di riferimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle Autorità competenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione deve pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 gennaio 2008.

4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonché per quelli previsti dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della collaborazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Art. 2.

1. Le Autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti nel periodo di riferimento, al rilascio, al rinnovo o all'adeguamento di autorizzazioni ambientali da sostituire con l'autorizzazione integrata ambientale, rendono disponibili alle Autorità competenti di cui all'art. 1, comma 2, i dati necessari all'adempimento di cui al comma 1.

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2003, recante approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 2003, n. 228.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 116

ALLEGATO 1

Formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

a) Descrizione generale

a.1) Nello scorso triennio sono state apportate modifiche significative alla legislazione regionale in materia IPPC?

a.2) Nell'attuazione della disciplina IPPC Sono state incontrate difficoltà connesse alla disponibilità e alla capacità del personale? In caso affermativo descrivere tali difficoltà, illustrandole secondo il caso con dati sulle attuali risorse di personale. Descrivere le eventuali misure previste per risolvere tali difficoltà.

b) Copertura degli impianti

Per ciascuna delle attività dell'allegato 1 della direttiva 2008/1/CE indicare, a livello delle sottocategorie dell'allegato I (es. 1.1., 2.3.a), 6.4b), il numero di impianti nuovi ed esistenti ai sensi della direttiva 2008/1/CE ed il numero di autorizzazioni per tipo di attività, secondo i seguenti punti:

autorizzazioni per nuovi impianti

b.1) Numero di impianti nuovi in esercizio alla fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2008)

b.2) Numero di autorizzazioni rilasciate a nuovi impianti entro la fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2008), a partire dalla data di recepimento della direttiva 96/61/CE (30 ottobre 1999)

autorizzazioni per impianti esistenti

b.3) Numero di impianti esistenti in esercizio alla fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2008)

b.4) Numero di nuove autorizzazioni rilasciate a impianti esistenti entro la fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2008) a partire dalla data di recepimento della direttiva 96/61/CE (30 ottobre 1999), incluse le autorizzazioni rilasciate a seguito di richieste di “modifiche sostanziali”

b.5) Numero di autorizzazioni, rilasciate in applicazione di un atto legislativo precedente all'entrata in vigore della direttiva 96/61/CE, riesaminate ma non aggiornate entro la fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2008), in quanto ritenute conformi alle prescrizioni della direttiva stessa

b.6) Numero di autorizzazioni, rilasciate in applicazione di un atto legislativo precedente all'entrata in vigore della direttiva 96/61/CE, riesaminate e aggiornate entro la fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2008), per renderle conformi alle prescrizioni della direttiva stessa, incluse tutte le autorizzazioni riesaminate e aggiornate a seguito di richieste di “modifiche sostanziali”

b.7) Numero di autorizzazioni in attesa di rilascio alla fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2008) per impianti esistenti

b.8) Eventuale numero di impianti in attesa di rilascio di autorizzazione alla fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2008), per le quali non è stata neanche effettuata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.bis del D.L. 180/07, convertito con modifiche dalla legge 243/07 e successive, la verifica della necessità di procedere all'aggiornamento delle precedenti autorizzazioni

Dati complessivi

b.9) Somma del numero di impianti di cui ai punti b.1 e b.3

b.10) Numero di procedimenti di rilascio di autorizzazione integrata ambientale conclusisi con diniego o con archiviazione

b.11)Numero di richieste di "modifiche sostanziali" nel periodo di riferimento

b.12) Numero di procedimenti di riesame avviati nel periodo di riferimento

b.13) Numero di procedimenti di rinnovo periodico avviati nel periodo di riferimento

c) Coordinamento della procedura

c.1) Descrivere l'organizzazione delle procedure di autorizzazione (livelli di Autorità, ripartizione delle competenze, ecc…)

d) Idoneità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione

d.1) Fornire informazioni sulle disposizioni legislative regionali, le procedure e i criteri per la definizione dei valori limite di emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso

d.2) Come sono utilizzati concretamente i BREF per stabilire le condizioni dell'autorizzazione, e in particolare i valori limite di emissione?

d.3) Come sono considerati i sistemi di gestione ambientale al fine di stabilire le condizioni dell'autorizzazione?

d.4) Fornire informazioni sulle condizioni di autorizzazione o altre misure applicate ai fini di garantire il ripristino del sito al momento della cessazione delle attività

d.5) Fornire informazioni sulle condizioni di autorizzazione applicate con riferimento all'efficienza energetica

e) Dati rappresentativi disponibili.

e.1) Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite e le prestazioni ambientali stabiliti e, se opportuno, le migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori per le seguenti categorie di attività:

- Impianti di combustione che utilizzano carbone o olio combustibile
- Impianti di produzione di cloro-alcali

Descrivere le modalità secondo le quali tali dati sono stati scelti e raccolti.

f) Norme di qualità ambientale

f.1) Fornire informazioni su eventuali casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili si è rilevato insufficiente a garantire il rispetto di una norma di qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o definita in attuazione della stessa. In caso affermativo, quali misure supplementari sono state adottate?

g) Modifiche apportate agli impianti

g.1) Fornire informazioni sulle disposizioni legislative regionali, le procedure e le pratiche concernenti le modifiche apportate agli impianti dai gestori

g.2) Fornire informazioni sulle modalità pratiche adottate per stabilire se una modifica dell'impianto è tale da produrre conseguenze per l'ambiente e se detta modifica è una "modifica sostanziale" che potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente

h) Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione

h.1) Fornire informazioni sulle modalità pratiche adottate per nei casi in cui sono state applicate le procedure di riesame di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

i) Rispetto delle condizioni di autorizzazione

i.1) Per le attività dell'allegato I della direttiva 2008/1/CE fornire informazioni rappresentative sui punti seguenti:

- svolgimento di ispezioni in loco e prelievo di campioni (tipo, numero, frequenza)
- tipo e numero degli incidenti, dei casi di inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione e delle sanzioni o altre misure adottate
- frequenza e modalità di informazione dell'Autorità competente sui risultati dei monitoraggi

l) Informazione e partecipazione del pubblico

l.1) Fornire informazioni sulle modalità adottate per rendere disponibile al pubblico l'informazione sulla documentazione presentata dai gestori, sulle autorizzazioni rilasciate e sui risultati del monitoraggio delle emissioni

09A11533

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 29 settembre 2009.

Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprietà privata;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2005, emanata ai sensi dell'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata ed, in particolare, gli articoli 5 e 8, riguardanti gli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 30 giugno 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, in cui sono stabiliti gli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 4, riguardante le modalità di aggiornamento degli oneri;

Visto l'art. 2, commi 36, 41 e 42, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2007, concernente la definizione delle modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto ed, in particolare, l'art. 5, riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 9 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2007, concernente la definizione delle modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali ed, in particolare, l'art. 6, riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 13 agosto 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 24 agosto 2007, con cui sono stati aggiornati gli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastale;

Considerata la necessità di determinare gli oneri, a carico del soggetto inadempiente, relativi alle attività istruttorie preliminari e di rideterminare quelli connessi a rilevazioni topografiche particolari;

Rilevata l'esigenza di adeguare gli importi fissati con la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 13 agosto 2007 per tener conto dei rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritti, rispettivamente, in data 10 aprile 2008 e in data 29 gennaio 2009;

Considerata, altresì, l'opportunità di determinare gli oneri, posti a carico dei soggetti inadempienti, nel caso di presentazione degli atti di aggiornamento successivamente all'avvio del procedimento d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali

1. In tutte le ipotesi in cui è prevista la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, per inadempienza dei soggetti obbligati, ferma restando la debenza di tributi e sanzioni, sono dovuti gli oneri accessori previsti dall'allegata tabella, che sostituisce quella adottata con la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 13 agosto 2007.

2. Gli oneri relativi alle attività di rilievo sopralluogo, di cui all'allegata tabella, si applicano in misura dell'80%, quando non risulta possibile l'accesso all'immobile. In tal caso, i documenti di aggiornamento catastali sono redatti sulla base dell'ubicazione topografica, desunta dalla foto aerea, e con rappresentazione della planimetria delle unità immobiliari limitata al solo perimetro presunto.

3. L'atto attributivo della rendita, notificato ai soggetti inadempienti, contiene anche l'indicazione degli oneri posti a loro carico, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, e delle relative modalità di versamento, nonché le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 2.

Attività svolte dall'ufficio in caso di adempimento tardivo

1. Quando gli atti di aggiornamento catastali sono presentati successivamente all'avvio del procedimento d'ufficio dai soggetti obbligati, gli oneri di cui al presente provvedimento sono dovuti in relazione alle attività già svolte dall'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. In tal caso l'ufficio deve comunque notificare al contribuente, contestualmente all'indicazione degli oneri dovuti, l'atto di determinazione della rendita catastale definitiva di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Art. 3.

Modalità di riscossione

1. In assenza del versamento degli oneri di cui al presente provvedimento, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2009

Il direttore: ALEMANNO

ALLEGATO

DETERMINAZIONE 29 settembre 2009 - Allegato
Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione.

Elementi per la contabilizzazione degli oneri

(da corrispondere oltre le sanzioni, i tributi e gli interessi moratori dovuti)

A ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PRELIMINARE		
A.1. Spese generali e di notifica delle comunicazioni	€	150,00
B CATASTO TERRENI		
B.1. TIPO MAPPALE		
1. Operazioni di rilievo sopralluogo:		
a) Lotto con superficie fino a m^2 2.000:		
1) edificato fino a m^2 100 coperti	€	910,00
2) edificato tra m^2 100 e m^2 200 coperti	€	1.030,00
3) edificato oltre m^2 200 coperti	€	1.150,00
b) Lotto con superficie tra m^2 2.000 e m^2 5.000:		
1) edificato fino a m^2 100 coperti	€	1.030,00
2) edificato tra m^2 100 e m^2 200 coperti	€	1.150,00
3) edificato oltre m^2 200 coperti	€	1.270,00
c) Lotto con superficie oltre m^2 5.000	€	1.270,00
1) in aggiunta all'importo di cui al punto c) qualora il rilievo necessiti di oltre 50 punti battuti	€	400,00
2. Attività di verifica e compilazione documento PREGEO	€	300,00
B.2. TIPO MAPPALE PER VERIFICA RISPONDENZA TOPOGRAFICA		
Si applicano gli importi di cui al punto B.1. ridotti del 50%		
B.3. TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI		
Si applicano gli importi di cui al punto B.1. ridotti del 20%		
C CATASTO EDILIZIO URBANO		
C.1. ELABORATO PLANIMETRICO		
1. Rilievo sopralluogo fino a cinque u.i.u. (o BCNC*)	€	140,00
a) ogni u.i.u. (inclusi BCNC e gruppo F) oltre le prime cinque - cadauna	€	16,00
2. Rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC*)	€	100,00
a) ogni u.i.u. (inclusi BCNC e gruppo F) oltre le prime cinque - cadauna	€	10,00
C.2. PLANIMETRIE UNITA' IMMOBILIARI		
1. Attività istruttorie e complementari	€	52,00
2. Rilievo sopralluogo singola u.i.u.:		
a) categorie dei gruppi A e B fino a m^2 100 di superficie catastale	€	270,00
1) per ogni m^2 100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m^2 100	€	30,00
b) categorie del gruppo C fino a m^2 20 di superficie catastale	€	85,00
1) per ogni m^2 50 (o frazione) di superficie catastale oltre i m^2 20	€	44,00
c) categorie dei gruppi D e E fino a m^2 20 di superficie lorda rilevata	€	265,00
1) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m^2 20 e fino a m^2 1.000	€	70,00
2) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m^2 1.000	€	30,00
3. Predisposizione planimetria per singola u.i.u.:		
a) categorie dei gruppi A e B fino a m^2 100 di superficie catastale	€	100,00
1) per ogni m^2 100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m^2 100	€	30,00
b) categorie del gruppo C fino a m^2 20 di superficie catastale	€	40,00
1) per ogni m^2 50 (o frazione) di superficie catastale oltre i m^2 20	€	35,00
c) categorie dei gruppi D e E fino a m^2 20 di superficie lorda rilevata	€	100,00
1) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m^2 20 e fino a m^2 1.000	€	50,00
2) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m^2 1.000	€	30,00
C.3. CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI		
1. U.i.u. dei gruppi di categorie A, B, C - cadauna	€	120,00
2. U.i.u. dei gruppi di categorie D e E di rendita catastale fino a 10.000 euro - cadauna	€	240,00
a) per ogni 50.000 euro (o frazione) di rendita catastale oltre 10.000 euro - cadauna	€	300,00
C.4. COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA)		
1. Per la prima u.i.u. (o BCNC*)	€	120,00
a) ogni u.i.u. (o BCNC*) fino alla quinta - cadauna	€	60,00
b) ogni u.i.u. (o BCNC*) oltre la quinta - cadauna	€	30,00
C.5. DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI		
Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza, ridotti del 30%		
D SPESE PER MISSIONE E SERVIZIO ESTERNO		
D.1. In base alle disposizioni vigenti al momento dell'attività svolta fuori sede.		
1. Trattamento di missione		
2. Trattamento di servizio esterno		
a) Sole spese vive eventualmente sostenute e documentate		

(*) **u.i.u**. = unità immobiliare urbana **BCNC** = Bene comune non censibile

09A11535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 ottobre 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittatini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Proposta di legge Costituzionale - Statuto speciale della regione Veneto - modifica dell'art. 116 della Costituzione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'avv. Alessandro Gori di Schio domiciliato in Roma, via Lima n. 15 (studio avv. Mario Ettore Verino).

09A11807

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai per limiti di età

Con decreto dirigenziale del 3 settembre 2009 il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limite di età:

il notaio Paciarelli Odoardo, nato a Roma il 19 settembre 1934, residente nel Comune di Cascina (distretto notarile di Pisa), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 19 settembre 2009.

09A11615

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxatril Max»

Decreto n. 113 del 10 settembre 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0312/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario FLOXATRIL MAX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in 13 ème rue - L.I.D., B.P. 27 - 06511 Carros Cedex - Francia.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Krka d.d., Novo Mesto, nello stabilimento sito in Smarjeska cesta 6 - 8501 Novo Mesto (Slovenia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104076017.

Composizione: ogni ml di prodotto contiene:

principi attivi: enrofloxacina 100 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di patologie respiratorie associate con Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni e Mycoplasma spp. nei bovini, quando l'esperienza clinica, sostenuta se possibile da test di sensibilità, indichi l'enrofloxacina come il farmaco di prima scelta.

Validità: periodo di validità del prodotto come confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 14 giorni;

latte: 84 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A11538

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 15% + Clortetraciclina 12,5% Ceva Vetem S.p.a.».

Provvedimento n. 170 del 28 agosto 2009

Medicinale per uso veterinario TILOSINA 15% + CLORTETRACICLINA 12,5% CEVA VETEM S.p.a.

Confezione:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102699016;

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102699028;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102699030;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102699042.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a. - via Colleoni n. 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano) - codice fiscale 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in TILCLOR.

La ditta titolare deve apportare immediatamente la modifica suddetta agli stampati interessati.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11539

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac IB Primer».

Provvedimento n. 171 del 4 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC IB PRIMER, nelle confezioni:

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 101490011;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 101490023;

1 flacone da 2500 dosi - A.I.C. n. 101490035;

1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101490047.

Titolare A.I.C.: Fort dodge animal health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione Tipo II: aggiunta di due passaggi di replicazione della semenza virale - modifica del periodo di validità del prodotto finito.

È autorizzata per specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita da trentasei mesi a quindici mesi, mentre rimane invariata la validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni pari a quattro ore.

I lotti già prodotti non possono essere venduti dopo quindici mesi dalla data di fabbricazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11540

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Isoflo»

Provvedimento n. 172 del 4 settembre 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0103/001/1A/005.

Specialità medicinale per uso veterinario ISOFLO nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103287013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103287025.

Titolare A.I.C.: Abbott laboratories Ltd con sede legale in Queenborough, Kent - ME11 5EL (UK).

Oggetto: variazione tipo IA: aggiunta di un sito rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito produttivo responsabile del rilascio lotti, in aggiunta a quello attualmente autorizzato, precisamente: Abbott logistics B.V., Minervum, 7201 - 4817 ZJ Breda - The Netherlands.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A11541

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-232) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.